

DIRETTIVE

LINE

DIRETTIVA 2008/3/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

recante modifica della direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Durante il negoziato di adesione, l'Estonia ha invocato le specificità del suo settore elettrico per richiedere un periodo transitorio per l'applicazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽³⁾.
- (2) Nell'allegato VI dell'atto di adesione del 2003 è stato concesso all'Estonia un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008 per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 96/92/CE, relativo all'apertura graduale del mercato.
- (3) Nella dichiarazione n. 8 allegata all'atto finale del trattato di adesione del 2003 si riconosceva peraltro che la situazione specifica relativa alla riforma del settore dell'argillite petrolifera in Estonia avrebbe richiesto sforzi particolari fino alla fine del 2012.

⁽¹⁾ Parere del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.

⁽³⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. Direttiva abrogata dalla direttiva 2003/54/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37).

(4) La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ⁽⁴⁾, che doveva essere attuata entro il 1° luglio 2004 e che è servita ad accelerare l'apertura del mercato dell'energia elettrica.

(5) Con lettera del 17 settembre 2003, l'Estonia ha trasmesso una richiesta di non applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE, relativo all'apertura del mercato ai clienti non civili, fino al 31 dicembre 2012. Con lettera complementare del 5 dicembre 2003, l'Estonia ha comunicato l'intenzione di procedere all'apertura completa del mercato prevista all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), alla data del 31 dicembre 2015.

(6) La richiesta dell'Estonia si basava su un piano di ristrutturazione credibile del settore dell'argillite petrolifera fino al 31 dicembre 2012.

(7) L'argillite petrolifera costituisce l'unica vera risorsa energetica autoctona dell'Estonia e la produzione nazionale rappresenta quasi l'84 % della produzione mondiale. Il 90 % dell'elettricità prodotta nel paese proviene da questo combustibile solido. Si tratta pertanto di un settore di grande importanza strategica per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Estonia.

(8) La concessione di una deroga complementare per il periodo 2009-2012 era necessaria per garantire la sicurezza degli investimenti nelle centrali di produzione, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Estonia consentendo, al tempo stesso, di risolvere i gravi problemi ambientali creati da queste centrali.

(9) Il 28 giugno 2004 il Consiglio ha adottato la direttiva 2004/85/CE, che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia ⁽⁵⁾, con la quale è stata concessa la deroga richiesta.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 2006/653/CE (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).

⁽⁵⁾ GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10.